

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che la disposizione di cui all'articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione⁽²⁾, deve essere applicata per analogia all'insorgenza dell'obbligazione a titolo di imposta sul valore aggiunto (imposta sul valore aggiunto all'importazione).

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2013, L 269, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster**(Causa C-9/20)**

(2020/C 137/43)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

Parti*Ricorrente:* Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136*Resistente:* Finanzamt Hamburg-Oberalster**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell'imposta assoluta a monte sorge già al momento della realizzazione dell'operazione, anche nel caso in cui in forza del diritto nazionale l'imposta diventa esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo al momento dell'incasso del corrispettivo e il corrispettivo non è stato ancora versato;
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell'imposta assoluta a monte non può essere invocato per il periodo d'imposta per il quale il corrispettivo è stato versato qualora l'imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo a seguito dell'incasso del corrispettivo, la prestazione sia già stata eseguita nel corso di un periodo d'imposta precedente e il diritto a detrazione non possa essere esercitato per tale periodo d'imposta per intervenuta prescrizione.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 13 gennaio 2020 — DB Netz AG / Repubblica federale di Germania**(Causa C-12/20)**

(2020/C 137/44)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen